



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

*Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione,  
il bilancio ed il personale*

*Servizio IV*

Circolare n. **379**

Prot. n. **36812**  
**CL. 16.01.22./M.5**

Roma, **10.10.2013**

Ai Direttori degli Uffici  
Centrali e Periferici

e per conoscenza:

Al Capo di Gabinetto On.le.Ministro

Al Segretario Generale

Al Direttore dell'Organismo Indipendente  
di Valutazione della Performance

LORO SEDI

Oggetto: tirocini formativi e di orientamento.

Il quadro normativo in materia di tirocini formativi e di orientamento è stato oggetto di numerose modifiche e riforme fino all'approvazione, in data 24 gennaio 2013, in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, delle "Linee Guida in materia di tirocini" (all.1), adottate ai sensi dell' articolo 1, commi 34- 36, della legge 28 giugno 2012 n.92 e successive modificazioni.

Al riguardo, si evidenzia che, tra i tirocini oggetto delle predette Linee Guida, che contengono principi e criteri applicabili anche per i casi in cui il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, rientrano:

- a) i tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari di tali tirocini sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i 12 mesi;
- b) i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro.



# *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

*Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione,  
il bilancio ed il personale*

*Servizio IV*

c) i tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore dei disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

Sono, invece, esclusi dal campo di applicazione delle predette Linee Guida:

a) i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;

b) i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche;

c) i tirocini transnazionali, ad esempio, quelli realizzati nell'ambito dei programmi comunitari per l'istruzione e per la formazione;

d) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso;

e) i tirocini estivi.

Resta ferma, altresì, la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini formativi attivati dalle cooperative sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e della legge 8 novembre 1991, n. 381, per le finalità dell' articolo 1, comma 1, lettera b) della medesima legge.

Ciò posto, relativamente alle modalità di attuazione dei tirocini in questione, si rinvia sia alle disposizioni di legge sia alle specifiche deliberazioni che saranno adottate da ciascuna Regione o Provincia autonoma.

Sul punto, a titolo esemplificativo, si fa presente che, in attuazione delle citate Linee Guida, la Giunta Regionale del Lazio, in data 18 luglio 2013, ha adottato la delibera n.199 (all. 2), che prevede, ai fini dell'attivazione dei tirocini formativi e di



# *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

*Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione,  
il bilancio ed il personale  
Servizio IV*

orientamento, dei tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro e dei tirocini a favore del personale appartenente alle categorie protette, la corresponsione ai tirocinanti di una indennità di partecipazione di euro 400,00 lordi mensili anche da parte delle Pubbliche amministrazioni, che dovranno provvedere alla ricerca delle candidature e alla loro selezione attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica. Per maggiori informazioni, si evidenzia che la suddetta delibera può essere consultata sul sito web istituzionale della Regione Lazio [www.portalavoro.regione.lazio.it](http://www.portalavoro.regione.lazio.it).

Più in generale, si porta all'attenzione di codesti Uffici che, ai sensi dell'art.2, commi 35 e 36, della legge 28 giugno 2012 n.92 e successive modificazioni, la mancata corresponsione dell'indennità per l'attività svolta dal tirocinante comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa, il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e che dall'applicazione delle citate disposizioni normative in materia di tirocini non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Mario Guarany

fm